

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse ufficiali a Singapore che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Borse ufficiali a Singapore di cui all'articolo 1

- a) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited
- b) Singapore Exchange Securities Trading Limited
- c) ICE Futures Singapore.

17CE0366

